

**Legge federale
concernente la tassa per l'utilizzazione
delle strade nazionali
(Legge sul contrassegno stradale, LUSN)**

Modifica del 22 marzo 2013

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 2012¹,
decreta:*

I

La legge del 19 marzo 2010² sul contrassegno stradale è modificata come segue:

Art. 2 Campo d'applicazione

La tassa è riscossa per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e di seconda classe menzionate nel decreto del 10 dicembre 2012³ sulla rete stradale (strade nazionali assoggettate alla tassa).

Art. 6 Importo della tassa e rimborso

¹ La tassa ammonta a:

- a. 100 franchi per un anno;
- b. 40 franchi per due mesi.

² La tassa non è rimborsata.

Art. 7 cpv. 1, 4, frase introduttiva e 5

¹ La tassa è pagata con l'acquisto di un contrassegno annuale o bimestrale (contrassegno).

⁴ Il contrassegno è annullato e pertanto non è più valido se:

⁵ Il contrassegno bimestrale non è inoltre valido se non è forato o se è stato forato da una persona non autorizzata.

¹ FF 2012 543

² RS 741.71

³ FF 2012 543 617

Art. 8 Periodo di validità e rilascio

¹ Il contrassegno annuale dà diritto a utilizzare le strade nazionali assoggettate alla tassa dal 1° dicembre dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno seguente.

² Il contrassegno bimestrale dà diritto a utilizzare le strade nazionali assoggettate alla tassa per due mesi tra il 1° dicembre dell'anno precedente e il 30 gennaio dell'anno seguente.

³ I contrassegni possono essere rilasciati dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno civile in corso.

Art. 8a Contrassegno bimestrale

¹ Il periodo di validità del contrassegno bimestrale di cui all'articolo 8 capoverso 2 inizia il giorno corrispondente al foro nel contrassegno e termina lo stesso giorno di due mesi dopo. Se nel mese in questione manca il relativo giorno, il periodo termina l'ultimo giorno del mese. Il giorno corrispondente al foro deve cadere tra il 1° dicembre dell'anno precedente e il 30 novembre dell'anno in corso.

² Il contrassegno bimestrale è forato al momento dell'acquisto. Sono autorizzati a forare i contrassegni:

- a. l'Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane);
- b. i Cantoni;
- c. i terzi incaricati di riscuotere la tassa ai sensi dell'articolo 18 capoverso 4.

Art. 9 cpv. 1, primo periodo

¹ Il contrassegno è rilasciato dall'Amministrazione delle dogane. ...

Art. 14 cpv. 1

¹ Chiunque, in violazione degli articoli 3–5 e 7–8a, utilizza intenzionalmente o per negligenza, al volante di un veicolo, una strada nazionale assoggettata alla tassa o utilizza il contrassegno in modo non conforme alle prescrizioni è punito con una multa di 200 franchi.

II

Disposizione transitoria della modifica del 22 marzo 2013

Il contrassegno previsto dal diritto anteriore è valido fino al 31 gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente modifica.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La pone in vigore quando:

- a. il decreto del 10 dicembre 2012⁴ sulla rete stradale è entrato in vigore; e
- b. l'importo dell'accantonamento dei mezzi a destinazione vincolata nel finanziamento speciale per il traffico stradale scende al di sotto di un miliardo di franchi.

Consiglio nazionale, 22 marzo 2013

La presidente: Maya Graf

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2013

Il presidente: Filippo Lombardi

Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 4 aprile 2013⁵

Termine di referendum: 13 luglio 2013

⁴ FF **2012** 543 617

⁵ FF **2013** 2175

